



Determinazione Dirigenziale

N. 07 Del 21/01/2011

R.G. 45 del 08/02/2011

Oggetto: Rinnovo convenzione per il servizio di ricovero inabili psichici alla Comunità "Alloggio" Società Coop. Soc. "Il pozzo di Giacobbe" a.r.l. – Aragona.
Codice CIG: 0788736588-
Numero Gara: 831190

Redatta su direttiva del

Visto di conformità all'indirizzo politico

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Bracco Maria

Il Responsabile del procedimento
Sferrazza Salvatore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.S. N. 04 del 14-02-2001 e successive modifiche ed integrazioni con la quale sono state individuate le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del vigente Ordinamento Professionale;

VISTA la delibera di C.C. n. 38 del 02/10/2010 che approva il bilancio annuale 2010, pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Com.le n. 01/C del 30/11/2010 che approva le variazioni alle dotazioni del bilancio 2010, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di G.M. n.13 del 27/09/07 che approva il Piano degli obiettivi e delle risorse finanziarie (P.O.R.) anno 2007;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010 che differisce al 31 Marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti Locali;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig. Sferrazza Salvatore che qui integralmente si trascrive:

Premesso ancora che la L.R. n. 22/86, affida ai Comuni il compito di assicurare l'assistenza e la risocializzazione dei soggetti con disagio psichico e dei dimessi dagli ospedali psichiatrici;

Che il Comune di Castrofilippo non dispone di strutture residenziali proprie, ne di personale e attrezzature idonee allo svolgimento di tale servizio in forma diretta;

Che per le ragioni suddette nonché ragioni tecniche, economiche, sociali ed etiche, inducono l'A.C. ad assicurare tali servizi, in alternativa alla gestione diretta, mediante stipula di convenzione con un Ente del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;

Che gli artt. 20 e 23 della L.R. n. 22/86 stabiliscono la stipula della convenzione, adempimento obbligatorio ed inderogabile ove il Comune ha scelto per singole tipologie di servizi e di utenze, la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti;

Che a seguito di disposizione del C.S.M. di Canicattì, in data 14/07/2004, veniva ricoverato l'inabile mentale, Signor D'Amico Salvatore nato a Canicattì il 21/01/86, presso la Società Cooperativa Soc. "Il Pozzo di Giacobbe" a.r.l. di Aragona;

Che tra il Comune di Castrofilippo e la Società Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" a.r.l. di Aragona, a far data 27/09/99 esiste una convenzione regolarmente rinnovata ogni tre anni, ai sensi dell'art. 16 della stessa;

Che la suddetta convenzione è venuta a scadere il 26.02.2010 con D.D. n. 43 dell'11.03.2010 la stessa è stata prorogata fino al mese di agosto ultimo scorso, nelle more dell'approvazione del Bilancio Comunale;

Visto l'art. 16 della su menzionata Convenzione che ne fissa in 3 anni la durata e contemporaneamente stabilisce che il rinnovo può essere disposto dall'A.C. con provvedimento motivato;

Visto il D.P. 158 del 04.06.1996 – Allegato D art.12, che definisce le rette per le comunità alloggio per disabili psichici e l'adeguamento ISTAT nel corso degli anni fino all'anno 2010;

Vista la richiesta di rinnovo pervenuta in data 03.12.2010 della Convenzione della Società Coop. Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" a.r.l. di Aragona, acquisita agli atti di questo Comune in pari data prot. n. 7433;

Considerato che sussistono le ragioni di opportunità e di pubblico interesse per procedere al suo rinnovo;

Propone

1. Di rinnovare per ulteriori anni tre la Convenzione con la Società Coop. Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" a.r.l. di Aragona, con l'obbligo di darne comunicazione alla stessa ed acquisire formale accettazione.
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che la somma complessiva di euro 27.000,00, occorrente per il pagamento della retta di ricovero per l'anno 2011 è stata impegnata con la Determina Dirigenziale n. 622 del 31.12.2010 (sett. 207), al titolo 1, funz. 10, serv. 4, interv. 3, cap.1945/20 "Ricovero inabili Psichici", del bilancio di esercizio 2010, mentre le spese relative agli anni successivi saranno imputati nei relativi interventi del bilancio pluriennali, con impegno e previsione sui pertinenti interventi del bilancio pluriennale relativo agli esercizi successivi.
4. Che la liquidazione avverrà con le modalità previste dalle linee guida, definite dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari introdotta dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 relativa al piano straordinario contro le mafie.

5. Dare atto che il numero CIG assegnato è il seguente: 0788736588

Il Responsabile del Procedimento
f.to: *Salvatore Sferrazza*

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

- 1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria.
- 2) Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del SETTORE

f.to: Dott.ssa Mari Bracco

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della Determinazione Dirigenziale

Parere favorevole reso con la sottoscrizione della determinazione

**Il Responsabile del 1° Settore
f.to: Dott.ssa Maria Bracco**

**VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE**

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria all'intervento. _____ del bilancio comunale per l'esercizio finanziario _____

riferimento PEG di settore, cap _____

Impegno di spesa n. _____ del _____

Il Responsabile del 3° Settore (Area Finanziaria)

f.to: *Maria Teresa BARTOLOTTA*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Castrofilippo li,

Vincenzo BRUCCULERI

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE
COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI
NUMERO CIG: 0788736588
NUMERO GARA: 831190

Il giorno _____ nei locali _____
tra l'Amministrazione comunale di _____
legalmente rappresentata dal Sig. _____ domiciliato per la carica
presso _____
e il Sig. _____ nato a _____
il _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente
_____ con sede in _____ iscritto all'Albo Regionale ex art. 26,
Legge Regionale n. 22/'86 giust. provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti
Locali, decreto n. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di
disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n. _____ posti
letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di _____ in attuazione della Legge Regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della Legge Regionale n. 22/86, nella Legge Regionale n. 142/90, capo VIII e nella Legge Regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;
- che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente Convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione della Comunità Alloggio sita in _____ via invitati dall'Ufficio di Servizio Sociale Comunale.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. _____ unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale previo parere del Servizio Sociale Comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell' A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'Istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità Alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo

familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli Enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente s'impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da Enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente Convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che

non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.c. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli Enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di €1.613,03 per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €20,44 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

I pagamenti a favore dell'Ente convenzionato saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, appositamente dedicato, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Assegno bancario/postale non trasferibile con i requisiti del conto appositamente dedicato alle pubbliche commesse), che verrà indicato su ciascuna fattura, così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e successivo D.Lgs. 187/2010.

L'Ente convenzionato è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del citato conto entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativi alla commessa pubblica, contemporaneamente alla generalità e codice fiscale delle persone delegate ad utilizzare il conto corrente medesimo.

L'Ente convenzionato, a pena di risoluzione ipso iure della presente convenzione, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nonché quello di avvalersi, per le transazioni relative e connesse alla presente convenzione, di banche o della Società Poste Italiane SPA, secondo le condizioni e modalità indicate nel predetto art. 3 della legge 136/2010 e del D.Lgs. 187/2010.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente , l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle Leggi Regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
- il Decreto Assessoriale di iscrizione all'Albo Regionale sezione inabili tip. Comunità Alloggio in applicazione dell'art. 26, Legge Regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Che la liquidazione avverrà con le modalità previste dalle linee guida, definite dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari introdotta dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 relativa al piano straordinario contro le mafie.

Art. 20

Registrazione convenzione

La presente convenzione viene registrata in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 4/12/1997 n.460.

La tassa di registro resta a carico dell'Ente gestore.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Agrigento.

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Capo Settore

Il Segretario Generale
